



FALLCO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LINEE GUIDA

D.lgs. n. 14/2019 alla luce della Direttiva (UE) Insolvency n. 2019/20239



Indice

Terminologia a confronto	2
Normativa a confronto	3
Principali adempimenti del Curatore	11
Principali novità normative esaminate per la redazione di Fallco Liquidazione Giudiziale	14

TERMINOLOGIA A CONFRONTO

FALLIMENTO	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Legge Fallimentare	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Fallimento	Liquidazione giudiziale
Procedura fallimentare	Procedura di Liquidazione giudiziale
Fallito	Debitore assoggettato a Liquidazione giudiziale
Esercizio provvisorio	Esercizio dell'impresa del debitore
Dichiarazione di fallimento	Apertura della procedura di Liquidazione giudiziale/procedura concorsuale/procedura d'insolvenza
Sentenza di fallimento	Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale

NORMATIVA A CONFRONTO

MATERIA	L.F.	CCII
DICHIARAZIONE DI APERTURA		
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (richiesta documentazione contabile, schede contabili di fornitori/clienti, accesso a banche dati)	Art. 16, c. 1 L.F.	Art. 49, c. 3 CCII

PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE E ORGANI PREPOSTI		
<u>Nomina e accettazione incarico</u>	Art. 29 L.F.	Art. 126 CCII
Esercizio delle attribuzioni del Curatore (nomina coadiutore/delegato/stimatore)	Art. 32 L.F.	Art. 129 CCII

RELAZIONI E RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE		
<u>Relazioni e rapporti riepilogativi</u> del Curatore: <u>informativa</u>	Art. 33, c. 1 L.F. (ex modello Milano)	Art. 130, c. 1 CCII
<u>Relazioni e rapporti riepilogativi</u> del Curatore: <u>relazione particolareggiata</u>	Art. 33, c. 1, 3 L.F.	Art. 130, c. 4, 5, 6 CCII
<u>Relazioni e rapporti riepilogativi</u> del Curatore: <u>rapporto riepilogativo periodico</u>	Art. 33, c. 5 L.F.	Art. 130, c. 9 CCII
Relazioni e rapporti riepilogativi del Curatore: trasmissione relazioni e rapporti al P.M.	Art. 33, c. 4 L.F.	Art. 130, c. 7 CCII

DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSE		
Deposito delle somme riscosse (autorizzazione al prelievo di somme)	Art. 34 L.F.	Art. 131 CCII



POTERI, RESPONSABILITÀ, REVOCA E COMPENSO DEL CURATORE

Integrazione dei poteri del Curatore	Art. 35 L.F.	Art. 132 CCII
Revoca del Curatore	Art. 37 L.F.	Art. 134 CCII
Comunicazione rendiconto al nuovo Curatore	Art. 38, c. 3 L.F.	Art. 136, c. 4 CCII
Liquidazione compenso, riparto finale	Art. 39 L.F.	Art. 137 CCII
Liquidazione acconto, riparto parziale	Art. 39, c. 2, 3 L.F.	Art. 137 c. 2 CCII
Liquidazione compenso post chiusura liti pendenti	Art. 39, c. 2, 3 L.F.	Art. 137 c. 2 CCII
Liquidazione compenso per revoca Liquidazione	Art. 18 L.F.	Art. 53 CCII

COMITATO DEI CREDITORI

Nomina e convocazione del Comitato dei creditori	Art. 40 L.F.	Art. 138 CCII
Sostituzione e compenso dei componenti del Comitato dei creditori	Art. 37bis L.F.	Art. 139 CCII
Funzioni e responsabilità del Comitato dei creditori	Art. 41 L.F.	Art. 140 CCII
Reclamo avverso diniego del Comitato dei creditori	Art. 36 L.F.	Art. 141 CCII

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE

Beni del debitore (richiesta di non acquisizione all'attivo di beni del debitore)	Art. 42 L.F.	Art. 142 CCII
---	--------------	---------------



Beni non compresi nella Liquidazione giudiziale (determinazione della quota di guadagno del debitore da non comprendere nella Liquidazione)	Art. 46 L.F.	Art. 146 CCII
Alimenti ed abitazione del debitore (concessione di un sussidio alimentare al debitore)	Art. 47 L.F.	Art. 147 CCII
Corrispondenza diretta al debitore	Art. 48 L.F.	Art. 148 CCII
Obblighi del debitore (audizione del debitore/fallito)	Art. 49 L.F.	Art. 149 CCII

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili (parere sulla richiesta dei creditori assistiti da pegno/privilegio di autorizzazione alla vendita e autorizzazione a riprendere le cose sottoposte a pegno/ipoteca)	Art. 53 L.F.	Art. 152 CCII
---	--------------	---------------

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Atti a titolo gratuito	Art. 63 L.F.	Art. 163 CCII
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	Art. 64 L.F.	Art. 164 CCII
Azione revocatoria ordinaria	Art. 66 L.F.	Art. 165 CCII
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	Art. 67 L.F.	Art. 166 CCII
Atti tra coniugi/parti di unione civile/conviventi di fatto	Art. 69 L.F.	Art. 169 CCII

EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Rapporti pendenti	Art. 72 L.F.	Art. 172 CCII
-------------------	--------------	---------------



Contratti preliminari	Art. 72 L.F.	Art. 173 CCII
Contratti relativi a immobili da costruire	Art. 72bis L.F.	Art. 174 CCII
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare	Art. 72ter L.F.	Art. 176 CCII
Locazione finanziaria	Art. 72quater L.F.	Art. 177 CCII
Vendita con riserva di proprietà	Art. 73 L.F.	Art. 178 CCII
Contratti ad esecuzione continuata/periodica/differita	Art. 74 L.F.	Art. 179 CCII
Contratto di affitto di azienda	Art. 79 L.F.	Art. 184 CCII
Contratto di locazione di immobili	Art. 80 L.F.	Art. 185 CCII
Contratto di appalto	Art. 81 L.F.	Art. 186 CCII

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA PROCEDURA (INVENTARIO)

Sigilli	Art. 84 L.F.	Art. 193 CCII
<u>Redazione inventario</u>	Art. 87 L.F.	Art. 195 CCII
Inventario di altri beni	Art. 87bis L.F.	Art. 196 CCII
Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del Curatore	Art. 88 L.F.	Art. 197 CCII
<u>Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari/mobiliari e bilancio (in base alle scritture contabili)</u>	Art. 89 L.F.	Art. 198 CCII



Fascicolo della procedura	Art. 90 L.F.	Art. 199 CCII
---------------------------	--------------	---------------

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTO DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA PROCEDURA

<u>Avviso ai creditori e agli altri interessati</u>	Art. 92 L.F.	Art. 200 CCII
<u>Domanda di ammissione al passivo</u>	Art. 93 L.F.	Art. 201 CCII
<u>Progetto di stato passivo e udienza di discussione</u> (comunicazione deposito progetto S.P.)	Art. 95 L.F.	Art. 203 CCII
<u>Formazione ed esecutività dello stato passivo</u>	Art. 96 L.F.	Art. 204 CCII
<u>Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo</u> (esecutività dello S.P.)	Art. 97 L.F.	Art. 205 CCII
Impugnazioni	Art. 98 L.F.	Art. 206 CCII
Procedimento (impugnazioni)	Art. 99 L.F.	Art. 207 CCII
<u>Domande tardive</u>	Art. 101 L.F.	Art. 208 CCII
<u>Previsione di insufficiente realizzo</u>	Art. 102 L.F.	Art. 209 CCII


ESERCIZIO DELL'IMPRESA DEL DEBITORE/AFFITTO DELL'AZIENDA O DEI SUOI RAMI

Esercizio dell'impresa del debitore	Art. 104 L.F.	Art. 211 CCII
Affitto dell'azienda o di suoi rami	Art. 104bis L.F.	Art. 212 CCII

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

<u>Predisposizione del programma di Liquidazione</u>	Art. 104 ter L.F.	Art. 213 CCII
Autorizzazione a non acquisire/rinunciare a liquidare uno o più beni	Art. 104 ter, c. 8 L.F.	Art. 213, c. 2 CCII
Contenuto del programma di Liquidazione	Art. 104 ter, c. 2, 3 L.F.	Art. 213, c. 3, 4, 5 CCII
Supplemento programma di Liquidazione	Art. 104 ter, c. 6 L.F.	Art. 213, c. 6 CCII
Programma di Liquidazione: trasmissione al Comitato dei creditori e al G.D.	Art. 104 ter, c. 9 L.F.	Art. 213, c. 7 CCII
Revoca del Curatore per mancato rispetto dei termini previsti dal programma	Art. 104 ter, c. 10 L.F.	Art. 213, c. 8 CCII



VENDITA DEI BENI		
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti	Art. 106 L.F.	Art. 215 CCII
Autorizzazione alla vendita	Art. 107 L.F.	Art. 216 CCII
Comunicazione esiti vendita al Comitato dei creditori e al G.D.	Art. 107, c. 5 L.F.	Art. 216, c. 9 CCII
Subentro procedura esecutiva pendente	Art. 107, c. 6 L.F.	Art. 216, c. 10 CCII

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO		
<u>Procedimento di ripartizione</u>	Art. 110 L.F.	Art. 220 CCII
Conti speciali	Art. 111 ^{ter} L.F.	Art. 223 CCII
Riparto parziale	Art. 113 L.F.	Art. 227 CCII
Scioglimento delle ammissioni con riserva	Art. 113 ^{bis} L.F.	Art. 228 CCII
Pagamento dei creditori	Art. 115 L.F.	Art. 230 CCII
<u>Riparto finale</u>	Art. 117 L.F.	Art. 232 CCII

RENDICONTO DEL CURATORE		
<u>Conto della gestione</u> per ripartizione attivo, per cessazione incarico, in procedura priva di attivo	Art. 116, c. 1, 2 L.F.	Art. 231, c. 1, 2 CCII
Comunicazione di deposito del conto della gestione e fissazione udienza di discussione	Art. 116, c. 3 L.F.	Art. 231, c. 3 CCII



CHIUSURA DELLA PROCEDURA		
<u>Chiusura procedura</u>	Art. 118 L.F.	Artt. 233, 234 CCII
Decreto di chiusura	Art. 119 L.F.	Art. 235 CCII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ		
<u>Società con soci a responsabilità limitata</u>	Art. 148 L.F.	Art. 257 CCII

www.falco.it



PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL CURATORE IN FALLCO

ARCO TEMPORALE	DECORRENZA	ADEMPIMENTO	RIF. NORMATIVO
Entro 2 giorni	successivi alla <u>comunicazione della nomina</u>	<ul style="list-style-type: none"> - accettare l'incarico e contestualmente comunicare l'assenza delle situazioni di cui all'art. 35.1 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 	Art. 126, c. 1 CCII
Al più presto	dalla <u>data di nomina</u> del Curatore	<ul style="list-style-type: none"> - attivare il domicilio digitale per i soggetti aventi diritto 	Art. 10 CCII
		<ul style="list-style-type: none"> - predisporre e tenere il registro informatico giornaliero in cui annotare le operazioni relative alla sua amministrazione; - firmare digitalmente il registro e apporvi la marca temporale con cadenza mensile. 	Art. 136, c. 1 CCII
Al più presto	dalla <u>data di apertura</u> della Liquidazione Giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> - redigere l'inventario con allegazione della documentazione fotografica; 	Art. 195 c. 1 CCII



		- inviare ai creditori e agli altri soggetti interessati la comunicazione ex art. 200 CCII.	Art. 200, c. 1 CCII
Entro 30 giorni	dalla <u>dichiarazione di apertura</u> della Liquidazione	- richiedere al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori con elenco dei creditori disponibili;	Art. 138, c. 1 CCII
		- depositare al Giudice delegato informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla resp. del debitore, amministratori, organi di controllo.	Art. 130, c. 1 CCII
Entro 60 giorni e comunque non oltre 150 giorni	dalla redazione dell'inventario	- predisporre il Programma di Liquidazione e trasmetterlo al Giudice delegato (che ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei creditori).	Art. 213, c. 1 e 7 CCII
	dall'apertura della Liquidazione Giudiziale		
Entro 60 giorni Oppure entro 180 giorni	dal <u>deposito dal decreto di esecutività di stato passivo</u>	- predisporre e depositare la Relazione particolareggiata.	Art. 130, c. 4, 5 CCII
	dalla <u>dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale</u> (quando non si fa luogo all'accertamento del passivo)		Art. 130, c. 6 CCII
Entro 4 mesi e successivamente ogni sei mesi	dal deposito del <u>decreto esecutività dello stato passivo</u>	- predisporre e depositare il Rapporto riepilogativo (attuale relazione semestrale); - comunicare il rapporto riepilogativo al Comitato dei creditori (per l'eventuale presentazione di osservazioni nel termine di 15 giorni); - comunicare il rapporto riepilogativo al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.	Art. 130, c. 9 CCII



ACCERTAMENTO DEL PASSIVO			
Fino a 30 giorni prima	<u>dell'udienza di verifica</u> per l'esame dello stato passivo	- verificare se sono pervenute domande di ammissione al passivo o di restituzione/rivendica e domande di partecipazione al riparto.	Art. 201, c. 1 CCII
Fino a 15 giorni prima	<u>dell'udienza di verifica</u> per l'esame dello stato passivo	- depositare le domande di insinuazione e di rivendica; - depositare il progetto di stato passivo; - comunicare ai creditori l'avvenuto deposito del progetto di stato passivo.	Art. 203, c. 1, 2 CCII
Fino al giorno prima	<u>dell'udienza di verifica</u>	- esaminare le osservazioni e i documenti integrativi allo stato passivo e i documenti integrativi che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza.	Art. 203, c. 2 CCII
Il giorno dell'udienza	<u>di verifica</u> dello stato passivo	- partecipare all'udienza di verifica in contraddittorio con i creditori presenti e formulazione (ove non fatto nel progetto di stato passivo) delle eccezioni non rilevabili di ufficio. illustrazione al Giudice delegato del progetto di stato passivo; - redigere verbale d'udienza.	Art. 203, c. 3 CCII
Immediatamente dopo	la <u>dichiarazione di esecutività</u> dello stato passivo	- comunicare ai creditori l'esecutività dello stato passivo.	Art. 205 CCII



PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE ESAMINATE PER LA REDAZIONE DI FALLCO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

MATERIA	CCII	L.F.
LISTA DI CONTROLLO (ART. 5 BIS CCII)	<p>Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate, in una sezione dedicata alla Crisi d'impresa, informazioni in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli strumenti per la anticipata emersione della crisi; - quadri di ristrutturazione preventiva; - alle procedure di esdebitazione (in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e Liquidazione coatta amministrativa). <p>Sarà, inoltre, disponibile una Lista di controllo articolareggiata contenente le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento (il contenuto della lista sarà definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che sarà adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del codice della crisi).</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
DOMICILIO DIGITALE (ART. 10 CCII)	<p>Le comunicazioni devono essere fatte con modalità telematica al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsi.</p> <p>Il Curatore attiva un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>ai creditori e ai titolari di diritti sui beni</u> che non hanno l'obbligo di munirsi; b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono <u>all'estero</u>; c) <u>al debitore e al legale rappresentante della società o ente</u> sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice. <p>Le spese per l'attivazione del domicilio digitale sono a carico della massa.</p> <p>Il debitore quando deposita con ricorso la domanda di accesso alla procedura di Liquidazione giudiziale deve depositare in Tribunale, tra gli altri documenti, l'elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale (sono i soggetti che hanno l'obbligo di munirsi).</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



ISTRUTTORIA SUI DEBITI RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI (ART. 42 CCII)	<p>A seguito della domanda di apertura della procedura di Liquidazione giudiziale, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore (vedere art. 367 CCII).</p> <p>Secondo quanto previsto dal comma 2 del suindicato articolo, fino al momento in cui l’art. 367 CCII non acquisterà efficacia, la cancelleria provvederà all’acquisizione dei dati e dei documenti mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.</p>	Disciplina assente nella legge fallimentare.
ESPERTO (artt. 125, 137, 189 CCII)	<p>Non è l’esperto della Composizione Negoziata ma una figura che potrà affiancare il Curatore per l’esecuzione di compiti specifici disciplinata all’art. 49, comma 3 lettera b) CCII.</p> <p><u>Compenso</u> (art. 137, c. 5 CCII): stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato (salvo eventuali acconti) al termine della procedura.</p>	Disciplina assente nella legge fallimentare.
RAPPORTI RIEPILOGATIVI -informativa -relazione particolareggiata -rapporto riepilogativo	<p>Art. 130, c. 1 CCII</p> <p>Il Curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale presenta al Giudice delegato un’informativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sugli accertamenti compiuti; - sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società. 	Disciplina assente nella legge fallimentare.
	<p style="text-align: center;">ART. 130, C. 4, 5 E 6 CCII</p>	<p style="text-align: center;">ART. 33, C. 1 L.F.</p>
	<p>Comma 4</p> <p>Il Curatore, entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al Giudice delegato una relazione particolareggiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi; - del manifestarsi dell’insolvenza del debitore; - sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa; - sulla responsabilità del debitore o di altri; 	<p>Il Curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al Giudice delegato una relazione particolareggiata (...)</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. 	
RAPPORTI RIEPILOGATIVI -informativa -relazione particolareggiata -rapporto riepilogativo	<p><u>In allegato</u>: il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'art. 198, comma 2 CCII e il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487 bis c.c., evidenziando le modifiche apportate (comma 4)</p>	Disciplina assente nella legge fallimentare.
	<p><u>Comma 5</u> Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. <p>Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - referire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e - allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo. 	Disciplina assente nella legge fallimentare.
	<p><u>Comma 6</u> Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale.</p>	Disciplina assente nella legge fallimentare.
	ART. 130, C. 9 CCII	ART. 33, C. 5 L.F.
	<p>Il Curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al Giudice delegato un rapporto riepilogativo (...).</p> <p><u>In allegato</u>: conto della gestione, estratti conto bancario/postale della procedura relativi agli stessi periodi.</p> <p>a) Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al Comitato dei creditori;</p>	<p>Il Curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte (...).</p> <p><u>In allegato</u>: conto della gestione.</p> <p>a) Copia del rapporto è trasmessa al Comitato dei</p>



	<p>b) Nel termine di quindici giorni il CDC o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte;</p> <p>c) Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa a mezzo PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>creditori unitamente agli estratti conto;</p> <p>b) Il CDC o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte;</p> <p>c) Altra copia è trasmessa assieme alle eventuali osservazioni all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria;</p> <p>d) Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo PEC ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni.</p>
--	--	--

NON È PIÙ PREVISTA LA TRASMISSIONE DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO AL R.I.

REGISTRO INFORMATICO (art. 136, c. 1 CCII)	<p>Il Curatore deve tenere un registro informatico, in cui annotare <u>giornalmente</u> le operazioni relative alla sua amministrazione, consultabile telematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Giudice delegato; - da ciascuno dei componenti del Comitato dei creditori. <p>Ogni mese il Curatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>firmare</u> digitalmente il registro; • <u>apporre</u> la marca temporale. <p>Entro i 6 mesi dall'entrata in vigore del CCII il Ministero della giustizia pubblicherà le tecniche specifiche per la tenuta del registro (comma 5).</p>	<p>Il Curatore doveva tenere un registro, preventivamente vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, ex art. 38, c. 1 L.F.</p>
RESPONSABILITÀ DEL CURATORE (art. 136, c. 4 CCII)	<p>Il Curatore che cessa dal suo ufficio, oltre a rendere il Conto della gestione a norma dell'art. 231, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicarlo al Curatore nominato in sua sostituzione il quale può presentare osservazioni e contestazioni. 	<p>Nella legge fallimentare non era prevista alcuna comunicazione.</p>
COMITATO DEI CREDITORI (art. 138, c. 4 e c. 5 e art. 139, c. 3 CCII)	<p>Alla sostituzione dei membri del Comitato dei creditori provvede il Giudice delegato secondo i criteri dettati nei commi 1 e 2 (art. 138, c. 4 CCII).</p> <p>Il Comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al Curatore che ne informa immediatamente il Giudice delegato (art. 138, c. 5 CCII).</p>	<p>La sostituzione dei membri del Comitato dei creditori avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma (rappresentazione in maniera equilibrata quantità e qualità dei crediti avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi) ex art. 40, c. 3 L.F.</p> <p>Il Comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti senza necessità di convocazione dinanzi al Curatore, anche prima dell'elezione del suo Presidente ex art. 40, c. 5 L.F.</p>

	<p>È richiesto il parere del Curatore in merito all'attribuzione al Comitato dei Creditori di un compenso per l'attività svolta in aggiunta al rimborso spese (art. 139, c. 3 CCII).</p>	<p>Nella disciplina fallimentare sono i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi a decidere in merito al compenso del Comitato dei creditori ex art. 37 bis, c. 3 L.F.</p>
<p>RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI (art. 172 e ss. CCII)</p>	<p>Accanto alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti già previsti dalla legge fallimentare, ossia: Contratti preliminari (art. 173 CCII), Contratti relativi a immobili da costruire (art. 174 CCII), Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 176 CCII), Locazioni finanziaria (art. 177 CCII), Vendita con riserva di proprietà (art. 178 CCII), Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 179 CCII), Restituzione di cose non pagate (art. 180 CCII), Contratto di borsa a termine (art. 181 CCII), Associazione in partecipazione (art. 182 CCII), Conto corrente, mandato, commissione (art. 183 CCII), Contratto di affitto di azienda (art. 184 CCII), Contratto di locazione di immobili (art. 185 CCII), Contratto di appalto (art. 186 CCII), Contratto di assicurazione (art. 187 CCII), Contratto di edizione (art. 188 CCII), Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro (art. 191 CCII), Clausola arbitrale (art. 192 CCII), sono state introdotte ex novo le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratti di carattere personale (art. 175 CCII); - Rapporti di lavoro subordinato (art. 189 CCII); - Trattamento NASPI (art. 190 CCII). 	
<p>INVENTARIO (art. 195, c. 1 CCII)</p>	<p>Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.</p>	<p>Nella disciplina fallimentare non richiesta l'allegazione di alcuna documentazione fotografica.</p>
<p>FASCICOLO DELLA PROCEDURA (art. 199, c. 4 CCII)</p>	<p>I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
<p>COMUNICAZIONE DELL'ESITO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (art. 205, c. 2 CCII)</p>	<p>La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



<p>DOMANDE TARDIVE (art. 208, c. 3 CCII)</p>	<p>Decorso il termine di cui al comma 1 (trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della Liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile; - trasmette la domanda al Curatore non oltre <u>sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.</u> <p>Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o - non ne ha offerto prova documentale o - non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, <p>il Giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>Nella disciplina fallimentare richiesta solo la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
<p>ESERCIZIO DELL'IMPRESA DEL DEBITORE (art. 211, c. 1 e c. 10 CCII)</p>	<p>Rispetto a quanto disposto nell'art. 104 L.F. è stato aggiunto un primo comma in cui viene specificato che "<u>l'apertura della Liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa</u> (anche limitatamente a specifici rami) quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori (comma 2); - il Comitato dei creditori dia un parere favorevole (comma 3). <p>Viene introdotto, inoltre, un nuovo comma 10 il quale prevede che il Curatore, autorizzato all'esercizio dell'impresa, non possa partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.</p>	
<p>PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213 CCII)</p>	<p><u>Comma 1.</u> entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dall'apertura della Liquidazione giudiziale il Curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del Curatore.</p>	<p>Art. 104 ter L.F. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.</p>



PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213 CCII)	<p>Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo 6 esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il Giudice delegato non autorizzi il Curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
	<p><u>Comma 3.</u> Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della Liquidazione dei beni immobili, della Liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.</p> <p>Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p> <p><u>Comma 4.</u> Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.</p> <p><u>Comma 5.</u> Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di Liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il Giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della Liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal Giudice delegato.</p>	<p>Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la



	<p><u>Comma 6.</u> Per sopravvenute esigenze, il Curatore può presentare un supplemento del piano di Liquidazione.</p>	<p>Liquidazione dell'attivo. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il Curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.</p> <p>Il Curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal Giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di Liquidazione dell'attivo.</p> <p>Il Comitato dei creditori può proporre al Curatore modifiche al programma presentato.</p> <p>Per sopravvenute esigenze, il Curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di Liquidazione</p>
--	---	---



<p>PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213 CCII)</p>	<p><u>Comma 7.</u> Il programma è trasmesso al Giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei creditori per l'approvazione. Il Giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.</p> <p><u>Comma 8.</u> Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del Curatore.</p> <p><u>Comma 8 bis.</u> Se il Curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della Liquidazione.</p>	<p>Il programma approvato è comunicato al Giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.</p> <p>Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di Liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del Curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
<p>MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE (art. 216 CCII)</p>	<p><u>Comma 1.</u> I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal Curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 107 L.F. Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE (art. 216 CCII)	<p><u>Comma 2.</u> Le vendite e gli altri atti di Liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di Liquidazione sono effettuati dal Curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal Giudice delegato. Per i beni immobili il Curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il Giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al Curatore. Il provvedimento è attuato dal Curatore secondo le disposizioni del Giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il Giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il Curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal Curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il Curatore, salvo diversa disposizione del Giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.</p> <p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del Curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</p>	<p>Le vendite e gli altri atti di Liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di Liquidazione sono effettuati dal Curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (...).</p> <p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del Curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.</p>
	<p><u>Comma 3.</u> Il Curatore può proporre nel programma di Liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



<p>MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE (art. 216 CCII)</p>	<p>effettuate dal Giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.</p> <p><u>Comma 4.</u> Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p> <p><u>Comma 5.</u> Il Curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o dell'ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del Giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.</p> <p><u>Comma 6.</u> Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal Giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal Curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.</p> <p><u>Comma 7.</u> L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal Giudice delegato. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.</p>	<p>(...) In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il Curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
---	--	--



<p>MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE (art. 216 CCII)</p>	<p><u>Comma 8.</u> Le vendite e gli atti di Liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p> <p><u>Comma 9.</u> Il Curatore informa il Giudice delegato e il Comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o Liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.</p> <p><u>Comma 11.</u> I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.</p> <p><u>Comma 11 bis.</u> I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.</p>	<p>Il Curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p> <p>/</p> <p>Degli esiti delle procedure, il Curatore informa il Giudice delegato ed il Comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
<p>RENDICONTO DEL CURATORE (art. 231, c. 1 CCII)</p>	<p>Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il Curatore presenta al Giudice delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esposizione analitica delle operazioni contabili; - dell'attività di gestione della procedura; - delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito. 	<p>Nella disciplina fallimentare non richiesta l'indicazione delle modalità di attuazione del programma di liquidazione e il relativo esito.</p>



<p>PROSECUZIONE DI GIUDIZI E PROCEDIMENTI ESECUTIVI DOPO LA CHIUSURA (art. 234 CCII)</p>	<p><u>Comma 1.</u> La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il Curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del Curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla Liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</p> <p><u>Comma 6.</u> Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p> <p><u>Comma 7.</u> Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il Curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di Liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.</p> <p><u>Comma 8.</u> Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il Curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.</p>	<p>Art. 118 L.F. (...) La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il Curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43 (...).</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
---	---	---



ATTRIBUZIONI AL CURATORE DEI POTERI DELL'ASSEMBLEA (art. 264 CCII)	<p><u>Comma 1.</u> Il Curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di Liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.</p> <p><u>Comma 2.</u> Il programma di Liquidazione può prevedere l'attribuzione al Curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate con reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379 ter e l'articolo 2479 ter del Codice civile.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
ESDEBITAZIONE (art. 278 CCII)	<p><u>Comma 1.</u> L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della Liquidazione giudiziale.</p> <p><u>Comma 4.</u> Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.</p> <p><u>Comma 5.</u> L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>/</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
CONDIZIONI TEMPORALI DI ACCESSO (art. 279 CCII)	<p>Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



<p>PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE (art. 281, C. 2, 3, 4 E 5 CCII)</p>	<p><u>Comma 2</u> Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di Liquidazione giudiziale.</p> <p><u>Comma 3</u> Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.</p> <p><u>Comma 4</u> Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.</p> <p><u>Comma 5</u> L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.</p> <p><u>Comma 6</u> Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.</p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>/</p> <p>Nella disciplina fallimentare non richiesta alcuna iscrizione sul Registro delle imprese.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p> <p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>
<p>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO (art. 287 CCII)</p>	<p><u>Comma 1.</u> Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di Liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella Liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.</p> <p><u>Comma 2.</u></p>	<p>Disciplina assente nella legge fallimentare.</p>



In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico Giudice delegato, un unico Curatore, un Comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

Comma 3.

Nel programma di Liquidazione il Curatore illustra le modalità del coordinamento nella Liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Comma 4.

Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di Liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

Comma 5.

Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di Liquidazione giudiziale, il Curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.



Via Enrico Fermi 134,
36100 Vicenza
T +39 0444/346.211
F +39 0444/142.9743
Email marketing@fallco.it
Pec zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

www.fallco.it

L'eccellenza del software